

# ***PROGETTO INNOCENTI***

**Cassazione penale , sez. III, 22 gennaio 2003, n. 11040**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. GIUSEPPE	SAVIGNANO	Presidente
1. Dott. ANTONIO	ZUMBO	Consigliere
2. » GUIDO	DE MAIO	»
3. » CLAUDIA	SQUASSONI	»
4. » CARLO	GRILLO	»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

P. D.

n. S. Giorgio a Cremano 7-9-1949

avverso

ordinanza C.A. Roma in data 27 novembre 2001

Sentita la relazione fatta dal Consigliere ZUMBO

udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. GIOACCHINO IZZO

che ha concluso per l'annullamento con rinvio

Fatto-Diritto

Con ordinanza in data 27 novembre 2001, la Corte di Appello di Roma dichiarava inammissibile la richiesta di revisione proposta da P. D. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 3 marzo 1994 che lo aveva condannato alla pena di anni 3, mesi 6 di reclusione e £ 15.000.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il P. proponeva ricorso: 1) per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità rilevando che, avendo la Corte di Cassazione accolto il suo precedente ricorso, il giudizio di revisione avrebbe dovuto essere rinviato ad altra Corte di appello (Perugia) e non (di nuovo) alla Corte di Appello di Roma, ai sensi dell'art. 634 C.P.P. così come modificato dall'art. 1 legge 23 novembre 1998 n. 405; 2) per manifesta illogicità della motivazione sui presupposti legittimanti l'istanza di revisione; 3) per inosservanza ed erronea applicazione di legge in ordine alla dichiarazione di manifesta infondatezza della richiesta.

"in virtù del disposto dell'art. 627 CP.P., la sentenza con la quale la Corte di Cassazione devolve il giudizio di rinvio ad un determinato giudice è sempre attributiva della competenza, sicché non è consentito porre in discussione i criteri che hanno indotto la Corte stessa a quella designazione pur se non condivisibile o finanche erronea.

La suddetta designazione, una volta effettuata, non è, infatti, suscettibile di revoca, né di modifica attraverso il ricorso alla procedura degli errori materiali" (C.C., 4 luglio 1994, Greco, C.P. 96, 1189). Ed anche se il provvedimento legislativo che ha modificato la competenza territoriale del giudice di rinvio è anteriore alla pronuncia della Cassazione, sul punto il ricorso non può essere accolto. Rileva, comunque, questa Corte che i due nuovi elementi "offerti" (permanenza ininterrotta all'estero, colore diverso dell'autovettura) hanno comportato una serie di accertamenti disposti dalla Corte di Appello: sospensione di ogni atto o procedura afferente l'A.R. già targata NA 258766, acquisizione dell'intero fascicolo del procedimento, traduzione in lingua italiana degli atti prodotti in lingua tedesca, informazioni dei carabinieri di Scandiano. Ricevuti tali atti, con procedura "de plano", senza acquisire il parere del P.M., senza portare a conoscenza della difesa il contenuto di tali atti, senza avviso al difensore ed al condannato della data fissata per la camera di consiglio, la Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione affermando che l'alibi fornito ... non ha l'attitudine a determinare nella fase rescissoria una pronuncia di proscioglimento".

In queste condizioni, pur senza entrare nel merito della verifica della sussistenza dell'infondatezza (che deve essere rilevabile "ictu oculi" all'esito di un semplice esame deliberativo e senza necessità di un approfondito confronto) non è stata rispettata la procedura di cui all'art. 127 C.P.P. che prevede l'avviso alle parti ed ai difensori. Tale procedura è prevista in via generale per i procedimenti in camera di consiglio ed anche se l'art. 634 C.P.P. non fa espresso riferimento all'art. 127 C.P.P. non vi è ragione per derogarvi in piena violazione del diritto di difesa. Per tale motivo va disposto l'annullamento dell'ordinanza. Questa Corte non ignora che diverse pronunce hanno affermato che "in tema di revisione, ai fini della declaratoria di inammissibilità, non è previsto il procedimento in camera di consiglio nelle forme di cui all'art. 127 C.P.P., con conseguenti avvisi, notifiche ed intervento delle parti, né alcuna forma di contraddittorio cartolare. Tale mancata previsione non viola il diritto di difesa e non integra alcun profilo di incostituzionalità" (Cass., 6 maggio 1999, Percoco, CED 213792). Ritiene, però, che, con riguardo all'attuale disciplina della revisione è improprio distinguere una fase rescindente ed una fase rescissoria, non essendo più previsto uno stadio della procedura che si concluda con la revoca o l'annullamento della precedente sentenza" (Cass., 23 febbraio 1998, Nappi, CP 99, 1216).

Con la conseguenza che risulta attribuito alla Corte di Appello, nella fase preliminare, un potere - dovere di valutazione - anche nel merito - degli elementi addotti dal richiedente con una pronuncia che può anche definire la questione sottoposta al suo esame. Non si vede, dunque, perché non debbano essere osservate le modalità di cui all'art. 127 C.P.P. specie quando (come nel caso in esame) sono stati disposti degli accertamenti il cui esito non è stato portato a conoscenza della difesa. Il rinvio va fatto alla Corte di Appello di Roma in quanto l'ordinanza è stata annullata per tale motivo procedurale e non per un motivo attinente alla dichiarazione di inammissibilità (che importerebbe l'applicazione dell'ultima parte del secondo comma dell'art. 634 C.P.P.).

la Corte Suprema di Cassazione annulla l'impugnata ordinanza con rinvio alla Corte di Appello di Roma.

Deliberata in Roma il 22 gennaio 2003

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 11 MAR. 2003.